

AREA Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile

Servizio Pianificazione del territorio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D.lgs n° 152/06 s.m.i.
per la realizzazione di impianto di rigenerazione termica, mediante processo di
pirogassificazione, di rifiuti non pericolosi costituiti da fibre di carbonio
in Variante a

PSC e RUE del Comune di
IMOLA

PROCEDIMENTO:

espressione RISERVE nell'ambito dell'Autorizzazione Unica
ai sensi dell'art. 208 D.lgs n° 152/06 s.m.i.

Bologna 30 agosto 2022

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna

INDICE

PREMESSE DI INQUADRAMENTO DEL PROCEDIMENTO	4
DESCRIZIONE DEL PROGETTO	5
ASPETTI DI VARIANTE URBANISTICA	5
COERENZA CON IL PTM	6
COERENZA CON PSC E RUE	8
ESITI DELLA CONSULTAZIONE	9
PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ	9
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)	9
VALUTAZIONI CONCLUSIVE	10
RISERVA	10
ALLEGATO	10

PREMESSE DI INQUADRAMENTO DEL PROCEDIMENTO

- Con nota del 30/11/2021, acquisita agli atti con PG 72209 del 01/12/2021, l'Agenda Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dell'Emilia Romagna (Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia) ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 208 D.lgs n° 152/06 s.m.i. (Autorizzazione Unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) relativa a impianto di rigenerazione termica, mediante processo di pirogassificazione, di rifiuti non pericolosi costituiti da fibre di carbonio, sito in Via Casalegno, 1, Imola (BO) e contestuale domanda di variante degli strumenti urbanistici comunali (RUE e PSC).
- Con la medesima nota, l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di ARPAE ha convocato la prima seduta di Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241/90, tenutasi il 22/12/21, ricordando ai membri della Conferenza che l'eventuale approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali" e "*costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*", come sancito dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.
- Esaminata la documentazione prodotta a corredo della proposta in oggetto (primo invio HERA s.p.a. Prot. 18517 del 26/11/2021 e successive integrazioni trasmesse con Prot. HERA n. 4384 del 29/03/2022), il Servizio Pianificazione del Territorio della Città metropolitana di Bologna ha trasmesso, con nota PG 26218 del 02/05/22, le prime valutazioni di merito in ordine alla conformità con il Piano Territoriale Metropolitano, preliminari rispetto alla seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi il 12/05/22, con le quali ha evidenziato la necessità di un approfondimento da parte della struttura regionale competente al fine di valutare se la proposta in oggetto costituisca variante, non solo al PSC del Comune di Imola, ma anche alla pianificazione sovraordinata e in particolare al PTA, tenuto conto che:
 - la Città metropolitana di Bologna non ha specifica competenza ambientale in tema di Tutela delle Acque (ai sensi degli articoli 14 e 16 della LR 13/2015),
 - l'art. 4, c. 4, lett. b) del PTM, in recepimento del parere motivato espresso dal CUR, dispone che "conservano pienamente la relativa validità ed efficacia e, come tali, non sono abrogati i contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che [...] costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione delle norme e/o comunque dei contenuti [...] del vigente Piano di Tutela delle Acque".
- Con note Prot. 89225 del 28/05/2022 e PG n. 102620 del 21/06/2022, acquisite agli atti rispettivamente con PG 34088 del 03/06/22 e PG 38967 del 22/06/2022, l'Unità Rifiuti ed Energia ha trasmesso il verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi ed i pareri pervenuti, dando merito dell'inoltro delle valutazioni preliminari espresse dalla Città metropolitana (sopra richiamate) alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, al fine di acquisire l'eventuale conferma dai servizi regionali competenti dell'effettiva possibilità di variare/aggiornare il PTA, individuando, in maniera coordinata e condivisa tra gli Enti, la relativa procedura di variante/aggiornamento dei piani comunali e sovracomunali (PTA, PTM).
- Con nota acquisita agli atti con PG 49177 del 5/08/22 la Regione Emilia-Romagna, Area Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati – Servizi Pubblici dell'Ambiente, si è espressa sulla procedibilità della variante al PSC di Imola, specificando che "*in base a quanto*

prospettato, i pozzi risulterebbero oggi chiusi, messi in sicurezza e non più in uso a fini idropotabili e, pertanto, non aventi più i requisiti per far scattare i vincoli previsti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/2006", pertanto "laddove intervenga la variante richiesta al PSC di Imola, le relative restrizioni inserite nello strumento di pianificazione provinciale vanno considerate non più operanti in ragione della mancanza del presupposto fattuale necessario per la loro esistenza e per l'espressa previsione recata dall'art. 5.2 del medesimo strumento, il cui rispetto (come riferito) costituisce recepimento della pianificazione regionale in materia di tutela delle acque".

La medesima nota regionale ha precisato inoltre che "nulla osta, in ogni caso, che lo strumento di pianificazione provinciale prenda atto del mutato stato di fatto anche tramite l'aggiornamento della cartografia (tavola 2B di cui all'allegato A del PTM)".

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La proposta in oggetto, presentata da Herambiente S.p.A., prevede la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti costituiti da scarti in fibra di carbonio (rifiuti speciali non pericolosi) per il loro recupero (operazione R3), tramite un processo di rigenerazione termica, al fine del recupero di tale materiale, da destinare ad applicazioni industriali ad alto valore aggiunto.

Il sito individuato per l'impianto proposto è collocato all'interno dell'area di proprietà di Hera S.p.A in cui è ubicato un impianto di cogenerazione esistente, in Comune di Imola, prevedendo l'attività di trattamento rifiuti all'interno di un capannone, anche questo di proprietà di Hera, al momento utilizzato come magazzino a servizio della vicina centrale di cogenerazione.

L'area è stata scelta in quanto:

- in coerenza con gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna e nello specifico della L.R. 24/2017, non sarà necessario un ulteriore utilizzo di suolo, avendo l'area produttiva già la disponibilità di un edificio idoneo alla realizzazione dell'impianto proposto;
- è ubicata nelle vicinanze delle principali aziende automotive (uno tra i settori principalmente coinvolti) e dei loro fornitori (tessitori, impregnatori e stampatori).

ASPETTI DI VARIANTE URBANISTICA

Nell'area dove è prevista la localizzazione del progetto gli strumenti urbanistici di Imola (PSC e RUE) non consentono la collocazione di impianti di trattamento di rifiuti, sia perché non è ammessa tale destinazione d'uso in ambito "DS_A - attrezzature e spazi collettivi esistenti di maggiore rilevanza" (classificazione dell'area nel PSC e nel RUE), sia per la sussistenza del vincolo contestuale alle "Zone di rispetto di sorgenti, pozzi e captazioni" (individuato nel PSC in recepimento del Piano di Tutela delle Acque, declinato a scala provinciale nel PTCP).

La Tavola 3.3 del PSC di Imola individua, infatti, nei pressi dell'area di intervento la presenza di 4 pozzi ad uso idropotabile, per la cui tutela non è consentito lo svolgimento di attività di gestione di rifiuti all'interno della relativa zona di rispetto.

Tuttavia, i suddetti pozzi risultano oggi chiusi, messi in sicurezza e non più in uso a fini idropotabili, come documentato dal proponente nell'apposita relazione allegata alla proposta in esame, di cui si riportano sinteticamente i contenuti:

- il progetto dell'attuale centrale Hera di cogenerazione, sita nell'area in esame, è stato approvato con decreto di VIA n. 142 del 15/02/2006 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio; detto provvedimento conteneva fra le prescrizioni (n. 4, punto i) la chiusura dei pozzi identificati come 3, 13, 20, 21 (i pozzi citati, corrispondono a quelli che interferiscono con la proposta in esame, n.d.s.).

- La condizione di chiusura dei pozzi è stata successivamente formalizzata anche nella DGR n. 14688 del 30/10/2015 avente come oggetto "Concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Imola (rif. BO11A0099)" rilasciata ad ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) in riferimento al campo pozzi di Imola-Ortignola, nella quale viene dato atto che quattro dei pozzi presenti nell'area *"sono stati dismessi nel 2007 a seguito dell'approvazione del progetto della centrale Hera di cogenerazione in ottemperanza alle prescrizioni definite in sede di VIA"*.
- Hera SpA ha provveduto alla messa in sicurezza dei suddetti pozzi e ad inviare, con nota prot. 38120 del 03/07/2020, la relativa comunicazione di tombamento degli stessi al Ministero competente.

Per quanto dettagliatamente documentato, quindi, contestualmente al procedimento in esame, la società proponente richiede la rimozione del relativo vincolo di tutela, ritenuto non più sussistente, ed una specifica variante al PSC ed al RUE di Imola, per consentire l'ammissibilità dell'uso proposto.

In particolare la proposta di variante prevede l'individuazione nell'attuale ambito DS_A disciplinato dall'art. 9.1.3 delle NTA del RUE (attrezzature manutentive e tecniche) di uno specifico comparto (foglio 11 della Tavola 1a del RUE) denominato N167: IMPIANTO DI RIGENERAZIONE TERMICA corrispondente all'area di insediamento dell'impianto in oggetto, disciplinato da un'omonima scheda nell'Allegato 1al Tomo III del RUE, in cui definire gli elementi quantitativi (dotazioni e parcheggi pertinenziali, altezze massime degli edifici, superfici, ecc..), gli interventi e gli usi ammessi.

Contestualmente si propone l'adeguamento cartografico della tavola 3.3 del PSC, con l'eliminazione dei 4 pozzi dismessi e chiusi dal 2007 e delle relative Zone di rispetto.

COERENZA CON IL PTM

Rispetto al PTM si evidenzia che l'area oggetto di intervento è interessata dalle seguenti interferenze:

- Territorio urbanizzato - Centro abitato Imola (art. 7)
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura – Aree di ricarica di tipo B (artt. 17, 18, 47 PTM – art. 5.3 PTCP) - Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi (artt. 17, 32 PTM – art. 5.3 PTCP)
- Gestione acque meteoriche - Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (all. A – PTCP art. 4.8)
- Rischio idraulico (PGRA) – Scenario P2 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura - Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario di Pianura-RP+RSP (Torrente Sellustra) (art. 30)
- Aree suscettibili di effetti locali - Area B - Depositi di margine appenninico-padano (art. 28)

Con riferimento alle disposizioni richiamate, si evidenzia preliminarmente quanto specificato all'art. 4, comma 4, lettera a) della Parte Generale del PTM, ovvero che dalla data di entrata in vigore del PTM *"conservano pienamente la relativa validità ed efficacia e, come tali, non sono abrogati i contenuti normativi e cartografici del medesimo PTCP che, anche ai sensi dell'art. 76, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione delle norme e/o comunque dei contenuti del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito, denominato "PTPR") e del vigente Piano di Tutela delle Acque (di seguito, denominato "PTA") [...] che, a tal fine, si allegano al PTM sub Allegati A e B per formarne parte integrante e sostanziale ad ogni conseguente effetto conoscitivo, normativo e/o amministrativo"*.

Alla luce di quanto sopra premesso, con particolare riferimento alle disposizioni di recepimento del Piano di Tutela delle Acque, si evidenzia che il PTM richiama il rispetto degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP (allegato A al PTM) in quanto costituenti pianificazione regionale e, in particolare, recepimento delle norme del PTA.

Ai sensi dell'art. 5.3, punto 3, all'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:

- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O del PTCP.

Detto allegato dispone che nelle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo B" non è ammessa la localizzazione di discariche di rifiuti pericolosi. Inoltre per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento.

Alla luce delle suddette disposizioni, si ritiene che l'interferenza con le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo B non costituisca una tutela ostativa rispetto all'attività proposta.

Richiamando l'art. 5.2, punto 6, del PTCP si evidenzia che in assenza delle specifiche modalità di delimitazione e relative disposizioni da definirsi mediante Direttiva regionale, le "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (di cui all'art. 5.3 punto 10), devono essere delimitate dai PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico.

L'art. 5.3, punto 10, inoltre, specifica che all'interno delle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (Art. 5.2 punto 6), in attesa di specifica disciplina regionale, valgono le seguenti disposizioni:

- Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;
- Nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico è vietata la gestione dei rifiuti.

Anche nell'allegato O (che specifica le limitazioni rispetto all'insediamento di centri di pericolo) è indicato che nelle Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano non sono ammessi impianti di gestione rifiuti, con l'esclusione delle discariche di rifiuti inerti.

Pertanto rispetto alla suddetta tutela l'attività proposta non risulta ammissibile, come specificamente richiamato anche all'art. 32, comma 14, lett. f) del PTM:

nelle Zone di rispetto delle sorgenti e pozzi, come individuate nella tavola 2B di cui all'allegato A del PTM, si applica quanto previsto dall'art. 5.3, comma 10, del PTA e dal relativo allegato O, allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale (allegato A al PTM).

Tuttavia, richiamando le valutazioni di competenza espresse dalla Regione Emilia-Romagna, Area Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati – Servizi Pubblici dell'Ambiente, con nota acquisita agli atti con PG 49177 del 5/08/22 (richiamata in premessa) è stata verificata la procedibilità della variante al PSC di Imola, in quanto "in base a quanto prospettato, i pozzi risulterebbero oggi chiusi, messi in sicurezza e non più in uso a fini idropotabili e, pertanto, non aventi più i requisiti per far scattare i vincoli previsti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/2006", pertanto "laddove intervenga la variante richiesta al PSC di

Imola, le relative restrizioni inserite nello strumento di pianificazione provinciale vanno considerate non più operanti in ragione della mancanza del presupposto fattuale necessario per la loro esistenza e per l'espressa previsione recata dall'art. 5.2 del medesimo strumento, il cui rispetto (come riferito) costituisce recepimento della pianificazione regionale in materia di tutela delle acque".

La medesima nota regionale ha precisato inoltre che "nulla osta, in ogni caso, che lo strumento di pianificazione provinciale prenda atto del mutato stato di fatto anche tramite l'aggiornamento della cartografia (tavola 2B di cui all'allegato A del PTM)".

Alla luce delle valutazioni regionali sopra richiamate, si condivide la proposta di variante cartografica al PSC di Imola alla quale seguirà aggiornamento, da parte della Città metropolitana, della tavola 2B di cui all'allegato A del PTM al fine della presa d'atto del mutato stato di fatto così come meglio sopra descritto.

COERENZA CON PSC E RUE

Con riferimento alle "Zone di rispetto di sorgenti, pozzi e captazioni" individuate nella Tavola 3.3 del PSC di Imola, riferite in particolare ai quattro pozzi ad uso idropotabile interferenti con l'area in esame, si prende atto del riscontro di competenza della Regione Emilia-Romagna, Area Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati – Servizi Pubblici dell'Ambiente, dettagliatamente richiamato al paragrafo precedente, in merito alla verifica della mancata sussistenza dei requisiti per far scattare i vincoli previsti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 ed alla procedibilità della variante al PSC di Imola in adeguamento allo stato di fatto, con la rimozione del suddetto vincolo.

In merito alla coerenza con il RUE (a cui demanda l'art. 6.3.1 delle NTA del PSC per la disciplina degli ambiti "D - attrezzature e spazi collettivi esistenti"), tenuto conto che l'area in esame, ricompresa nel perimetro del territorio urbanizzato, ricade all'interno di aree dedicate ad attrezzature manutentive e tecniche (DS_A), in cui non è previsto un uso coerente con lo svolgimento di attività di trattamento di rifiuti, si condivide la proposta di inserire un'apposita scheda d'ambito (nr. 167 in Allegato 1 al Tomo III del RUE, associata all'area oggetto di intervento individuata nella Tavola 1a del RUE con la medesima numerazione), che definisce l'uso previsto, i parametri di intervento e le relative verifiche ambientali.

La scheda di cui sopra, alla quale si rimanda, prevede i seguenti parametri urbanistico-edilizi per l'ambito in oggetto:

Usi ammessi per edifici specialistici:

d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali limitatamente a impianto di rigenerazione termica di rifiuti non pericolosi

Su + Sa (come meglio specificato nella scheda)

Utilizzazioni produttive: 200 mq

Dotazioni e infrastrutture:

Monetizzazione di aree a verde pubblico per una superficie pari a quella derivante dall'applicazione del RUE;

monetizzazione dei parcheggi pubblici per una superficie pari a quella derivante dall'applicazione del RUE;

monetizzazione verde Pubblico come da RUE.

Relativamente ai contenuti della scheda di cui sopra si ritiene, tuttavia, opportuno specificare che l'uso previsto è strettamente connesso alla durata temporale della relativa Autorizzazione Unica, pertanto ad attività esaurita dovranno essere previste le opere compensative definite nella determina di A.U. e gli usi ammessi saranno quelli previsti

dallo strumento urbanistico per l'Ambito DS_A vigente al momento della richiesta di AU.

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Con nota prot. 89225 del 01/06/22, acquisita con PG 34088 del 03/06/22, l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di ARPAE ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 12/05/2022, dando merito dell'espressione dei seguenti pareri:

- parere della Soprintendenza dei beni archeologici, belle arti, e paesaggio (agli atti con PG 73511 del 3/05/2022);
- parere della Snam Rete Gas agli (PG n. 71963 del 2/05/2022);
- parere dell'Ausl Città di Imola (PG n. 64258 del 19/04/2022);
- parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (PG n. 81824 del 17/05/2022).

Con nota acquisita con PG 37391 del 16/06/2022 il Comune di Imola ha dato riscontro della pubblicazione della documentazione inerente alla Variante urbanistica al PSC e RUE e la verifica di assoggettabilità a VAS sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURER) n. 118 del 27/04/2022, all'Albo pretorio online e sul sito web del Comune nella rubrica "Imolainforma" e dell'esito a conclusione del periodo di deposito (dal 27/04/2022 al 13/06/2022) senza osservazioni.

Con successiva nota prot. 102620 del 21/06/2022, acquisita con PG 38967 del 22/06/22, ARPAE ha trasmesso gli ulteriori pareri pervenuti (non allegati al verbale precedentemente trasmesso):

- parere del Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale (PG n. 87221 del 25/05/2022);
- parere del Comune di Imola e di Area Blu (PG n. 88899 del 27/05/2022);
- parere di ARPAE Area Prevenzione Metropolitana (PG n. 89536 del 30/05/2022).

Successivamente, con nota acquisita dalla Città metropolitana di Bologna con PG 49177 del 05/08/22, la Regione Emilia-Romagna, Area Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati – Servizi Pubblici dell'Ambiente, si è espressa sulla procedibilità della variante al PSC di Imola.

PARERE IN MATERIA DI VINCOLO SISMICO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ

In considerazione del contenuto della variante non si ritiene necessaria l'espressione di valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5, L.R. n. 19/2008.

Si demanda pertanto alla competenza del Comune ogni approfondimento in merito.

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)

Si da atto di quanto riportato nella nota di Arpae del 30/11/2021, acquisita agli atti con PG 72209 del 01/12/2021 relativamente al fatto che il progetto presentato non è assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto la capacità di trattamento dei rifiuti prevista è pari a 320 t/a (ovvero poco meno di 1 t/d, quindi inferiore alla soglia di 10 t/d per la quale è richiesto lo screening); inoltre non è assoggettato neanche a procedura di autorizzazione integrata ambientale (prevista per impianti di trattamento termico di rifiuti non pericolosi di capacità superiore a 3 t/h).

Richiamando quanto riportato nel contributo istruttorio di ARPAE AACM PG 141299 del 30/08/22, acquisito con PG 52684 del 30/08/22, si valuta positivamente la scelta di insediare il nuovo impianto in un'area già impermeabilizzata, evitando quindi ulteriore consumo di suolo e si da atto che la documentazione presentata, anche a seguito delle richieste di integrazioni avanzate dagli enti, tratta adeguatamente gli impatti della variante sulle matrici ambientali.

Sulla base delle valutazioni di competenza riportate nel suddetto contributo istruttorio, allegato alla presente istruttoria come parte integrante, si esprime un parere favorevole

rispetto agli aspetti di sostenibilità ambientale della proposta, ferme restando le prescrizioni impartite dagli enti con competenze ambientali e le raccomandazioni specificate da Arpae AACM (alle quali si rimanda) di seguito sintetizzate:

- si chiede di integrare la scheda di Ambito n. 167 completandola con tutti i dati quantitativi dell'ambito nel suo complesso (ST, SU totale, ovvero esistente + ampliamento, SP minima ecc.), coerentemente con quanto dichiarato nel documento di Valsat, in cui è riportato che *"non sono realizzate per il progetto nuove superfici impermeabili"*;
- si chiede di integrare le valutazioni inerenti il tema della permeabilità, specificando la quota di permeabilità prima e dopo l'intervento, sia assoluta che percentuale, tenuto conto che l'intervento è in area di ricarica della falda di tipo B;
- tenuto conto che l'area in oggetto è caratterizzata da media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici superiori ai 50 anni ed inferiori ai 100 anni, si richiama al riguardo il parere espresso dal Consorzio di Bonifica nel quale si richiede che la realizzazione di eventuali manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali termiche, ecc...) tenga conto della quota del tirante idrico pari a 20 cm rispetto alla quota di via Casalegno.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione positiva sulla Variante urbanistica proposta nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti competenti, comprensive delle valutazioni di cui alla relazione di ARPAE AACM PG 141299 del 30/08/22 e della successiva **riserva** espressa con il presente atto, che si chiede pertanto di recepire in fase di approvazione:

RISERVA

Condividendo la necessità di corredare le norme del RUE di un'apposita scheda d'ambito (scheda n. 167) che definisca, per l'area in oggetto, l'uso previsto, i parametri di intervento e le relative verifiche ambientali, si chiede di integrare la stessa specificando:

- tutti i dati quantitativi dell'ambito nel suo complesso (ST, SU totale, ovvero esistente + ampliamento, SP minima ecc.), coerentemente con quanto dichiarato nel documento di Valsat, in merito al non incremento di aree impermeabili;
- l'uso previsto è strettamente connesso alla durata temporale della relativa Autorizzazione Unica, pertanto ad attività esaurita dovranno essere previste le opere compensative definite nella determina di A.U. e gli usi ammessi saranno quelli previsti dallo strumento urbanistico per l'Ambito DS_A vigente al momento della richiesta di AU.

ALLEGATO

Parere ARPAE AACM PG 141299 del 30/08/22

Il funzionario incaricato
Paola Galloro

Firmato:
La Responsabile
U.O. Servizio Pianificazione del territorio
Arch. Maria Grazia Murru

Documento prodotto in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'Amministrazione digitale" D.Lgs. n. 82/2005